

## REGOLAMENTO (UE) 2017/627 DELLA COMMISSIONE

del 3 aprile 2017

**che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di fenpirossimato, triadimenol e triadimefon in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 17, l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per il fenpirossimato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per il triadimenol e il triadimefon sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.
- (2) In merito al fenpirossimato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR attuali in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(2)</sup>. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per agrumi, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola, uve da vino, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli giganti americani, ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia, rosa canina, more di gelso, azzeruoli, bacche di sambuco, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, fagioli (freschi, con baccello), luppolo, fegato e rene bovino, fegato e rene ovino e fegato e rene caprino mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per frutta a guscio, kumquat, avocado, patate, sedano rapa, gombi, meloni, zucche e fagioli (freschi, senza baccello) non erano disponibili informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Tenendo conto delle informazioni supplementari sulle buone pratiche agricole fornite dagli Stati Uniti dopo la pubblicazione del parere motivato, gli LMR per agrumi, mandorle dolci, mele, pere, ciliegie e mirtilli giganti americani dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Riguardo al triadimenol, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 <sup>(3)</sup>. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha concluso che per quanto concerne gli LMR per mele, uve da tavola, uve da vino, fragole, mirtilli, ribes a grappoli, uva spina/grossularia, rutabaga, rape, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, carciofi, semi di colza, orzo in chicchi, avena in chicchi, segale in chicchi, frumento in chicchi, luppolo, barbabietole da zucchero, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene suino, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene bovino, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene ovino, muscolo, tessuto adiposo, fegato e rene caprino, latte bovino, di pecora, di capra e di cavallo e uova di volatili mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che per quanto concerne gli LMR per banane, ananas,

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fenpyroximate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il fenpirossimato in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2015;14(1):4382.

<sup>(3)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare: «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for triadimenol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» [Riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il triadimenol in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. The EFSA Journal 2016;14(1):4377.

